

RB. 27-1/2023 PU-RDE

CUREI LUCIA

3.F. CRELEU52S63F1520

SEM. 5/2024
REP. 9/2024
RDE 5/2024



TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. n. 27/2023 P.d.R.

SENTENZA

Sciogliendo la riserva assunta all'ultima udienza;

letto il piano ex art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019 e ss., presentato dall'istante;

letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano;

rilevato che il piano di ristrutturazione proposto (e rettificato) prevede:

- a) la soddisfazione integrale dei Crediti prededucibili, in particolare, dell'Onorario dell'OCC; b) la soddisfazione integrale del Consulente del debitore, nel caso de quo con *
gratuito patrocinio; c) la soddisfazione dei crediti privilegiati di ADER e Comune di *
Mesagne d) La soddisfazione dei crediti chirografari nella misura prevista dal piano stesso PRIVILEGIATI **

ritenuto che il proposto piano di ristrutturazione, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;

rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode. Ciò, in ragione del disposto dell'art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019. Per precludere l'accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente

* INEISO COSTI RIMOSSO GIUSTO DECRETO DEL GO DEL
2.5.2024. BRINDISI, 22.5.2024

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Concetta DE MARIA
Concetta De Maria

** CORREZIONE COSTI APPORTATA GIUSTO DECRETO
DEL GO DEL 11.6.2024. BRINDISI, 11.6.24

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Concetta DE MARIA
Concetta De Maria

eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Al contempo, e in correlazione con la restrizione della discrezionalità del Giudice sotto il profilo della imputabilità della genesi della sovraesposizione al debitore, cresce la rilevanza del criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuto a trovarsi il ricorrente. Cause riconducibili, secondo quanto rappresentato dall'istante, da un lato, a problemi di carattere salutistico con conseguente incidenza sfavorevole sull'intrapresa attività lavorativa.

Riferisce, in particolare, l'OCC che le ragioni dell'odierna incapacità della sig.ra Curci, di adempiere le proprie obbligazioni, risiederebbero nella sopraggiunta grave malattia, nel 2004, e nella cessazione dopo il 2008 dell'attività lavorativa di subagente, durante la quale attività, l'odierna proponente avrebbe accumulato crediti che non sarebbe riuscita a recuperare.

A ciò si aggiunga che, attenendosi alle risultanze della relazione dell'OCC, durante la malattia dell'odierna istante, il marito, signor Antonio Rosato, di mestiere termoidraulico, ha trascurato il proprio lavoro per accudire alla moglie di conseguenza, per il sostentamento della famiglia, sono venute meno anche le entrate del Signor Rosato.

Sotto il profilo della cronistoria della storia lavorativa dell'istante, la Sig.ra Curci ha lavorato dall'1/01/1970 sino al 26/05/1996 come lavoratrice dipendente, assunta in data 1/07/1974 dalla Ditta Luigi Falcone e in organico presso codesta sino al 31/12/1991; poi, a partire dall'1/01/1991² sino al 31/12/1991, risulta essere stata in Astensione obbligatoria dal rapporto di lavoro.

Dalla seconda metà degli anni Novanta, sino al 2008, ha operato in proprio come subagente assicurativa¹.

¹ Nella propria autodichiarazione (All.24RP), la Proponente ha illustrato le cause dell'indebitamento e dell'incapacità, sopravvenuta nel 2004, di assolvere alle obbligazioni assunte: "Dopo aver lavorato come segretaria per circa 20 anni in un'agenzia di assicurazioni e consulenza del lavoro, portando anche la contabilità aziendale, - dichiara la Sig.ra Curci - vengo licenziata perché dovevo sposarmi e ciò non mi permetteva più di svolgere "a tempo pieno e indeterminato" il mio lavoro; questa la motivazione sostenuta dal datore di lavoro. Era il dicembre 1991.

Dopo qualche anno, non essendo portata a non lavorare e sentendomi costretta a fare solo la casalinga, ho deciso di aprire un'agenzia di assicurazioni in qualità di subagente.

I primi tempi andavano talmente bene che potei permettermi di acquistare, tramite un mutuo, un locale in totale autonomia.

Nel 2004 mi ammalai di cancro e da allora inizia il mio calvario sia fisico che economico. La malattia mi costringeva ad assentarmi più giorni dal lavoro, causa interventi, chemioterapia e cure varie."

Tutto questo ha portato a un netto crollo sia per quanto riguarda la mia attività di subagente nonché a costringere mio marito ad allontanarsi dalla sua attività di termoidraulico perché costretto ad assistermi e accudire ai figli.

Come spesso accade c'è chi approfitta di queste situazioni, mi riferisco a clienti che mi pregavano di anticipare l'assicurazione per motivi lavorativi, con l'impegno di pagarla a breve; impegno che puntualmente non veniva onorato, trascinando me in un baratro tanto da indurmi a cessare l'attività." (All.25RP).

XX NEISO POST CORRETTO GIUSTO DECRETO DEL GD del 2.5.24.
BRINZI, LI 2.5.2024

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Concita DE MARIA
Caita De Maria



Altro fattore critico è stato l'acquisto della prima abitazione in quanto le connesse spese per la connessa ristrutturazione che hanno comportato un accrescimento dell'esposizione finanziaria della famiglia a causa della sopraggiunta malattia, proprio quando venivano meno le principali entrate rivenienti dall'attività di subagente svolta dalla Signora in un primo tempo con profitto.

rilevato che il modulo procedimentale del piano di ristrutturazione non prevede ai fini dell'omologa il conseguimento delle maggioranze richieste, invece, ai fini del vaglio della proposta di accordo, formulabile dal professionista o dal piccolo imprenditore. Condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore. Il ruolo dei creditori — subito informati dell'avvio della procedura e del contenuto della proposta nonché chiamati a partecipare all'udienza — è circoscritto alla possibilità di sollevare contestazioni e mettere in discussione la convenienza del piano ma ai soli fini di sollecitare il giudice a raffrontare il risultato economico prefigurato con quello presumibilmente conseguibile mediante la liquidazione dei beni. Il dissenso espresso dai creditori, dunque, per quanto qualificato sotto il profilo quantitativo, non equivale mai, di per sé, a circostanza preclusiva dell'omologa, potendo, per contro, offrire elementi valutativi ai fini delle valutazioni dell'Ufficio.

La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile « alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo ».

D'altronde, e' noto come la disciplina dedicata al « piano del consumatore » fin dalla legge 3/2012, mutuata con alcuni correttivi marginali dal CCI, abbia introdotto nell'ordinamento “un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito” di cui e' evidente il ruolo eccentrico e fors'anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni.

Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).

L'istituto — specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.

E' evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della



prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).

L'impotenza finanziaria assume rilievo purchè ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole Dottrina, il carattere dirompente non è tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della "tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella « signoria del credito » a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del codice civile". Ciò, in quanto nel contemperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.

Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che « vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico », per assicurare il quale è necessario che « di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori ».

D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un *unicum* nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali « amministrative » delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs. 270/1999.

Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.

Il piano di ristrutturazione, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al *genus* dei concordati « speciali » o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore - sovraordinato a quello dei creditori, così come ad un eventuale interesse pubblico - per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio è riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente Codice della Crisi.

Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso, o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;

rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche



perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni).

In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione del' art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. E' possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186- bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo², deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettatasoluzione.

In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse,

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Orbene, e' conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, e', comunque, contorniato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.

Ed e' indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio

² Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio ~~5~~refigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori.



costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di "Dignità umana"³);

Rilevato che, nel caso di specie, risulta fondata la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria per il ceto creditorio. Ritene, infatti, l'OCC che l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso in esame non porterebbe ad un migliore soddisfacimento del ceto creditorio anche perché l'istante ha subito già l'esecuzione e la liquidazione coattiva del proprio cespite immobiliare, attualmente, all'asta non consentirebbe un risultato liquidatorio più favorevole. Riferisce l'OCC che "il patrimonio della Proponente è costituito dal lotto in vendita della Procedura esecutiva immobiliare n°298/2011 incardinata c/o il Tribunale di Brindisi – d'ora innanzi Proc. n°r.g.es.298/2011, attualmente sospesa, del valore a base d'asta di € 28.000,00".

tutto ciò premesso, visti gli artt. 70 e 71 CCI;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione, proposto da Lucia Curci, come esposto nella relazione depositata dall'OCC;

ORDINA

che la presente sentenza di omologa sia:

- a) **trascritta nei pubblici registri immobiliari;**
- b) **comunicata ai creditori;**
- c) **pubblicata entro quarantotto ore (a norma del comma 1 dell'art. 70 del D.LGS.14/2019) sul sito del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;**

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 71, comma 1, CCI, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.

DICHIARA

la chiusura della procedura.

Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Brindisi, 14.2.2024

**ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE**

IL 23/02/2024

N° ALLEGATI

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Maria Grazia COLELLI

Il G.D.

Dott. A. Ivan Natali

³ "La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata".





Dott. Pietro Montinari

Commercialista – Revisore dei Conti – Consulente dell'Autorità Giudiziaria

Studio: via Marche, 122 Galatina (Le) 73013

studiomontinari@legalmail.it - studiomontinari60@gmail.com Tel 0836.567531 - Fax 0836.567531 - Cell 335.6383581

Partita Iva: 03953970757 Codice fiscale: MNTPT60A28D862F Indirizzo di VideoSkype: studiomontinari@libero.it

Galatina, 09/03/2024

Uo, si dispone la correzione nel senso
indicato dall'Ue mandando alle
Cancellerie per la correzione sull'originale
a cui il presente atto costituirà parte
integrante.
Brindisi, li 2.5.24 II GD
Dott. A.I. Natoli

Ill.mo

Signor Giudice

Dott. Antonio Ivan Natàli

Tribunale di Brindisi

Sezione II fallimentare

via Angelo Lanzillotti, n°2

72100 Brindisi

Tribunale di Brindisi

Ex OCC Proc. n°27/2023 di Accordo di Ristrutturazione ex Art.67 e seg.ti D.Lgs.14/2019 e Agg.ti

Istante: Sig.ra Lucia Curci

Istanza di Correzione di errori materiali rilevati nella Sentenza n°05/2024 del 14-23/02/2024

Signor Giudice,

Il sottoscritto, Pietro Montinari, gestore della crisi nel Proc. n°27/2023 richiamato in oggetto, ricevuta dalla
Cancelleria in data 1/03/2024 la Sentenza n°05/2024 di Omologazione del Piano di Ristrutturazione della
Debitoria depositato dall'OCC;

1. letto il dispositivo per la esecuzione degli adempimenti ordinati dalla Sua Signoria Ill.ma;
2. ricevute per le vie brevi, in merito a detto dispositivo, precise istruzioni dalla Sua Signoria
nell'incontro in Tribunale del 7/03 u.s.;

come d'intesa, segnala i seguenti errori materiali che chiede di voler emendare:

1. a pag.1, lo scampolo alla lettera "b) la soddisfazione integrale del Consulente del debitore, nel caso
de quo con gratuito patrocinio", deve sostituirsi con il seguente: **"b) la soddisfazione integrale del
Consulente del debitore"**
la Signora Legale della Signora Debitrice, Avv.ta Laura Scianaro, NON si avvale del gratuito patrocinio;
2. a pag.1, lo scampolo alla lettera "c) la soddisfazione dei crediti privilegiati di ADER e Comune di
Mesagne", deve sostituirsi con il seguente: **"c) la soddisfazione dei crediti privilegiati di ADER"**
perché il Comune di Mesagne non è creditore dell'odierno istante;
3. a pag.2, in "... la Sig.ra Curci ha lavorato dall'1/01/1970 sino al 26/05/1996 come lavoratrice
dipendente assunta in data 1/07/1974 dalla Ditta Luigi Falcone e in organico presso codesta sino al
31/12/1991; poi, a partire dall'1/01/1991 sino al 31/12/1991, risulta essere stata in Astensione
obbligatoria dal rapporto di lavoro." lo scampolo "poi, a partire dall'1/01/1991" deve sostituirsi con
il seguente: **"poi, a partire dall'1/01/1992"**.

Lo scrivente resta a disposizione per quant'altro dovesse occorrere a codesto Onorevole Ufficio e porge
Ossequi.

Il gestore della crisi

Dott. Pietro Montinari

Firmato digitalmente da:

MONTINARI PIETRO

Firmato il 09/03/2024 19:45

Seriale Certificato: 650751

Valido dal 03/08/2021 al 03/08/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Tribunale di Brindisi

Ex OCC D.Lgs. 14/2019 Art. 67 Proc.n°27/2023

Istanza di Correzione della Sentenza n°5/2024 del 14-23/02/2024 notificata al gestore della crisi in data 1/03/2024



ATTO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE

IL 3.6.24 +

N° ALLEGATI

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Concetta DE MARIA

Concetta De Maria

Dott. Pietro Montinari

Commercialista – Revisore dei Conti - Consulente dell'Autorità Giudiziaria

studio: via Marche, 122 Galatina (Le) 73013

studiomontinari@legalmail.it studiomontinari60@gmail.com Tel 0836.567531 - Fax 0836.567531 - Cell 335.6383581

Partita Iva: 03953970757 Codice fiscale: MNTPTR60A28D862F Video Skype: studiomontinari@libero.it

Galatina, 02/06/2024

Ill.mo

Signor Giudice

Dott. Antonio Ivan Natàli

Tribunale di Brindisi

Sezione II fallimentare

via Angelo Lanzillotti, n°2

72100 Brindisi

Tribunale di Brindisi

Tr Br Proc. AR n°27/2023 CCI Sig.ra Curci

Istanza integrativa Rev.01 dell'Istanza del 6/05/2024 di Correzione di Errore materiale in Sent.n°05/2024

che annulla e sostituisce la Istanza presentata in data 6/05/2024

e si ripresenta sia nel Proc.27/2023 di Accordo di Ristrutturazione

sia nel Proc.298/2011 di Esecuzione immobiliare

Signor Giudice,

il sottoscritto, Pietro Montinari, gestore della crisi nel Proc. n°27/2023 richiamato in oggetto, ricevuta dalla Cancelleria in data 1/03/2024 la Sentenza n°05/2024 di Omologazione del Piano di Ristrutturazione della Debitoria depositato dall'OCC, ad integrazione delle Richieste di Correzione avanzate con Istanza del 9/03/2024 (All.01) e accolte con Disposizione del Signor Giudice di Correzione di Sentenza, del 21/03/2024 in (All.02), dato che nella Procedura in parola **NON** vi sono creditori chirografari,

CHIEDE

di voler disporre nuova correzione consistente nella sostituzione della porzione di frase al rigo ottavo:

"Mesagne d) La soddisfazione dei **crediti chirografari** nella misura prevista dal piano stesso;"

con la seguente porzione di frase:

"Mesagne d) La soddisfazione dei **crediti privilegiati** nella misura prevista dal piano stesso, vantati da BVG CREDIT FINANCE Spa e da IFIS Spa;"

In urgente attesa di cortese riscontro, lo scrivente porge Ossequi.

Tr Br Proc.AR 27/2023

Pietro Montinari

Pietro Montinari

V° si dispone la correzione della pagina 1 della sentenza nel senso indicato dall'OCC. Brindisi, 11.6.2024

Il GD

Dott. A.I. Natàli

[Signature]

Allegati (che non si ritrasmettono perché già inviati con l'Istanza del 6/05/2024)

(All.01) Istanza di Correzione della Sentenza 5/2024 del 9/03/2024;

(All.02) Disposizione del Signor Giudice di Correzione di Sentenza, del 21/03/2024 in Resp.ad Ist.in (All.01)

Pietro Montinari



**DEPOSITATO
IN CANCELLERIA**

IL 11.6.24

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Concetta DE MARIA

Concetta De Maria